

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n./374776/2004

OGGETTO: COMUNE DI RIVAROSSA - VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. -
D.C.C. N. 22 DEL 29/04/2004 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Rivarossa, con deliberazione C.C. n. 22 del 29/04/2004, trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(prat. n. 32/2004)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22/2004 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati, legati all'avvio di una fase di revisione del Piano vigente, a vent'anni dalla adozione della Deliberazione Programmatica, al fine di proporre una nuova fase di sviluppo urbanistico-edilizio inserito in un ambito di tutela e di salvaguardia del territorio comunale;

rilevato che, nello specifico, il progetto Preliminare di P.R.G.C. si pone i seguenti obiettivi:

- tutela e salvaguardia di una parte del territorio gravata da problemi geomorfologici e idrogeologici, individuate da studi approfonditi e definiti a livello cartografico e normativo;
- previsioni di sviluppo urbanistico-edilizio a completamento degli interventi nelle zone "Paradiso" e Diletta", al fine di ottimizzare gli interventi di urbanizzazione primaria predisposti negli anni passati e consentire il raggiungimento di una soglia dimensionale che permetta di offrire al servizio dei residenti, opere di urbanizzazione secondaria. Sono proposti modesti incrementi insediativi in altre zone, mentre alcune previsioni del Piano vigente vengono eliminate perché in contrasto con gli studi geologici;
- modifiche alla viabilità al fine di migliorare l'attraversamento di parte del centro abitato ed in località "Grange di Basolo";
- individuazione puntuale delle aree a servizi pubblici e aggiornamento della destinazione e della attribuzione alle relative zone urbanistiche;
- modifiche e/o integrazioni alle N.T.A. al fine di renderle coerenti con il Nuovo Regolamento Edilizio approvato e con le disposizioni normative e regolamentari nel frattempo intercorse (commercio, edilizia, piano del colore ecc...);

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Grandi Infrastrutture Viabilità, in data 21/06/2004;
- Difesa del Suolo, in data 16/06/2004;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77), in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Rivarossa con deliberazione C.C. n. 22 del 29/04/2004, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alle previsioni di sviluppo urbanistico-edilizio proposte dalla Variante in particolare quelle interessanti le località "Paradiso" e "Diletta", pur prendendo atto della preesistenza nel P.R.G.C. vigente, di parte dell'espansione in atto, si ribadisce e si evidenzia come la pianificazione comunale continui a perseguire una politica di dispersione sul territorio dell'edificato, anziché limitare il consumo del suolo, in contrasto con il primo degli "*obiettivi generali*" individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento, finalizzato a "*contenere il consumo di suolo per usi urbani e la loro impermeabilizzazione; ridurre la dispersione dell'urbanizzato; ridurre la frammentazione del territorio dovuta all'edificato*". Contrarietà a questa impostazione metodologica perseguita dal Comune, è già stata espressa dalla Provincia con le osservazioni formulate (deliberazione G.P. n. 1400-233846/2002 del 22/10/2002) alla Variante parziale n. 4 al P.R.G.C., con la quale, il Comune proponeva la soppressione di alcune aree destinate a servizi pubblici (ex art. 21 L.R. n. 56/77) individuate nel Capoluogo dal P.R.G.C. vigente, accorpandole

- e rilocalizzandole in zona agricola non contigua all'edificato (aree "S 25, 59, 58, 17, 42");
- b) con riferimento all'individuazione di ulteriori aree per impianti produttivi industriali o artigianali di completamento "*In 1.2*" e di nuovo impianto "*In 2.1*", situate tra la viabilità in progetto, di collegamento tra la ex S.S. n. 460 ed il Comune di Front ed il corso del Torrente Malone, si ricorda che il P.T.C., prevede, tra gli obiettivi che i Piani regolatori e le loro varianti devono porsi, la tutela degli assi stradali di livello sovracomunale, evitando la localizzazione di aree in filiera sugli assi di transito, nel rispetto delle direttive dell'art. 11.6: "*Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e completamento che prevedano nuovi accessi*". Si richiede altresì di valutare l'effettiva necessità dell'individuazione di tali aree, non essendo, peraltro, il Comune inserito in un "*Bacino di valorizzazione produttivo*", del P.T.C., il quale prevede sia consentito unicamente la localizzazione di impianti artigianali nel rispetto dei disposti dell'articolo 10.4.1 (*motivazione e quantificazione del fabbisogno in riferimento alle potenzialità di insediamento delle aree produttive esistenti, ricorso a strumenti urbanistici esecutivi per l'attuazione degli interventi, la congruenza ambientale, ecc ...*), nonché interventi di consolidamento e di ampliamento di aziende insediate. Si richiede anche di valutare la localizzazione dell'area "*In2.1*", adiacente allo svincolo, in funzione dell'accessibilità del lotto stesso;
- c) con riferimento a quanto sopra, inoltre, le suddette aree, ricadono in classe di pericolosità geomorfologica IIIb2, edificabile a seguito della realizzazione di opere di riassetto della zona e circondate da aree classificate IIIa1, inedificate e non idonee all'urbanizzazione, in quanto interessate dalla dinamica fluviale del Torrente Malone durante i fenomeni di piena;
- d) dal confronto, tra i dissesti rilevati nell'ambito della carta geomorfologica allegata al P.R.G.C. in esame e quelli segnalati dalla Banca Dati della Provincia di Torino risulta una buona corrispondenza; la Carta di Sintesi tiene conto di tali elementi ed assegna correttamente le diverse classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica alle varie porzioni del territorio comunale, suddivise per caratteristiche geologiche e geomorfologiche omogenee, si fa tuttavia rilevare quanto segue:
- l'area inserita in classe IIIb2 nel settore della piana alluvionale appare molto più ampia rispetto alla zona industriale esistente, includendo lotti edificati che si estendono anche oltre la circonvallazione in progetto; tali settori dovrebbero pertanto essere assegnati alla classe II o alla classe IIIa, in base al grado di pericolosità stimato mediante apposite indagini morfologiche e/o idrauliche;
 - al fine di agevolare la lettura degli elaborati geologici che saranno parte integrante del P.R.G.C., si consiglia di delimitare le varie classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica riportate nella Carta di Sintesi mediante una linea a tratto continuo, eliminando le possibili incertezze legate a tonalità di colore molto simili, che nella riproduzione fotostatica potrebbero risultare non distinguibili;
- e) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge (che ha previsto una fase transitoria – i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 – per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che "*... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di*

approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ... “(comma 3 art. 5) e che “... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica.” (comma 4 art. 5);

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;

3. **di trasmettere** al Comune di Rivarossa ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,